



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale ordinario di Ragusa

Il Procuratore della Repubblica

- ✓ Vista la legge **162/2014** recante «*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*» ed in particolare:
- ✧ l'art. **6, comma 2** e l'art. **12, comma 4** regolatori dei termini entro cui l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente;
  - ✧ l'art. **6, comma 3, l'ultimo capoverso**, secondo cui «*L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'art. 5*»;
- ✓ Vista la legge **55/2015** concernente «*Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di comunione tra i coniugi*» e, segnatamente l'**art.1** riguardante i nuovi termini per la domanda di divorzio;
- ✓ Viste le determinazioni del **Direttore Generale** del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I - del **13 Marzo 2015** relative alla «*esigibilità del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le procedure di cui all'art. 6 delle legge n. 162/2014*», nonché alla sussistenza della «*sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 742/69 e succ. modif.*»;
- ✓ Vista la **Circolare del Ministero della Giustizia**, m\_dg.DAG del 29 Luglio 2015, prot. n. 0111198.U, con cui - tra l'altro - si regolamentano le modalità di comunicazione, rilascio ed archiviazione del provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica;
- ✓ Ritenuto che, per gli effetti della legge **162/14**, il termine di **dieci giorni** per la trasmissione al Procuratore della Repubblica dell'accordo di negoziazione assistita (*tanto coniugale che genitoriale*), debbano ritenersi **perentori** al pari del termine previsto per la consegna dell'accordo medesimo all'ufficiale dello stato civile (v. artt. 6, co. 2 e 12, co. 4, L. 162/14);
- ✓ Ravvisato che la decorrenza dei termini per la **presentazione della domanda di divorzio** sono stati ridotti così come contemplati all'art. 1 della legge **55/2015**;
- ✓ Rilevato che l'attività di controllo e verifica, esercitata dal Procuratore della Repubblica sull'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, riveste caratteri di **natura amministrativa** (coerentemente con lo spirito e la ratio della legge **162/2014**, che ha degiurisdizionalizzato la materia in argomento) e che, pertanto, *non ricorrono le condizioni per la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo*, di cui all'art. 9 del D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115;

- ✓ Considerato, ulteriormente, che il procedimento sotteso all'ottenimento del '*nulla osta*' o della '*autorizzazione*' per addivenire alla separazione personale, o allo scioglimento del matrimonio, ovvero, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (ancorché per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) *ha natura non giurisdizionale*, condividendo l'orientamento Ministeriale, ***si ritiene non applicabile*** la *sospensione dei termini processuali nel periodo feriale* di cui all'art. 1 della legge 7 Ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni.
- ✓ Rilevato che quest'ufficio - a decorrere del 4 Agosto 2015 (data del pervenimento della Circolare Ministeriale, prot. n. 0111198.U) - ha istituito ***l'archivio*** contenente la copia conforme dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica ed ha disposto per la ***consegna*** agli avvocati della parti (ovvero ad un delegato da essi incaricato) dell'***originale*** reso per la successiva trasmissione all'ufficiale dello stato civile;
- ✓ Ritenuta la necessità di revisionare le "Linee guida" licenziate da questo Ufficio il 28 Gennaio 2015, adeguandole alle intervenute disposizioni Ministeriali;
- ✓ Assunti, infine, gli orientamenti normativi in materia di informatizzazione e dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni (Dlgs 82/06 e succ. modif.)

### DISPONE

la revisione delle "Linee guida" sopra richiamate, come riformulate ed allegate alla presente disposizione.

Le stesse, pubblicate sul sito ufficiale dell'Ufficio, avranno efficacia con decorrenza dal 1° Giugno 2016.

Ragusa, li 31.05.2016

Il Procuratore della Repubblica  
Carmelo Petralia

Si comunichi:

- ai Sostituti Procuratori in Sede;
- al Direttore ed ai Responsabili della "Segreteria affari civili";
- al Presidente del Tribunale - Sede;
- al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati - Ragusa;
- al Referente della sezione AIAF - Ragusa.
- al Signor Prefetto - Ragusa





PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di  
R A G U S A

- 0000000 -

**Convenzione di negoziazione assistita**  
*Legge 10 Novembre 2014 n. 162*

**Linee Guida**

*(aggiornamento con riferimento alla legge n. 55/15 ed alle Direttive Ministeriali)*

Premessa:

- ❖ la legge 10 Novembre 2014, n. 162 – di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 132 del 12 Settembre 2014 (*pubblicata in GU Serie Generale n. 261 il 10.11.2014 - Suppl. Ordinario n. 84*) – quale strumento alternativo alla soluzione giurisdizionale degli istituti afferenti la regolamentazione dei rapporti coniugali - che ha introdotto all'art. 6 la **“negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”**;
- ❖ la legge 6 Maggio 2015, n. 55 (*pubblicata in GU Serie Generale n. 107 il 11.05.2015*) concernente **“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di comunione tra i coniugi”** e, segnatamente l'**art.1** riguardante i nuovi termini per la domanda di divorzio;
- ❖ le determinazioni del **Direttore Generale** del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I - *del 13 Marzo 2015* relative alla **«esigibilità del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le procedure di cui all'art. 6 delle legge n. 162/2014»**, nonché alla sussistenza della **«sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 742/69 e succ. modif.»**;
- ❖ la **Circolare del Ministero della Giustizia**, m\_dg.DAG del 29 Luglio 2015, prot. n. 0111198.U, con cui - tra l'altro - **si regolamentano le modalità di comunicazione, rilascio ed archiviazione** del provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica

**Ritenuta** la opportunità di disciplinare le procedure finalizzate alla **ricezione**, all'**esame** della **convenzione di negoziazione assistita**, alla **emissione** ed all'**archiviazione** del provvedimento del Procuratore della Repubblica in ordine agli accordi consensuali intervenute fra i coniugi e trasmesse a questo Ufficio, **si dispone quanto segue:**

➤ **Con riferimento alle Condizioni:**

L'accordo che compone la controversia, raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, **deve:**

- ♦ **essere sottoscritto** dalle parti in causa, ai sensi del 1° comma dell'art. 6 della legge 162/14, e **da almeno un avvocato per parte;**
- ♦ **essere trasmesso** al Procuratore della Repubblica competente, ai sensi del 2° comma dell'art. 6, L. 162/14, entro il termine di **dieci giorni** dalla data certificata di conclusione dell'accordo<sup>1</sup>;
- ♦ **contenere** l'informativa prevista dal 3° comma dell'art. 6 della prefata legge, mediante la quale gli avvocati delle parti - formalmente ed espressamente - hanno dato atto:
  1. di aver tentato di conciliare le parti,
  2. di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,
  3. di averle informate, in caso di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Nell'accordo, gli avvocati dovranno, altresì, **certificare**, ai sensi dell'art. 5, comma 2:

- a) l'autografia delle firme,
- b) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In relazione all'intervenuta normativa sul c.d. "Divorzio breve", come introdotto dalla legge 6 Maggio 2015, n. 55, che, all'art. 1, ha rimodulato i nuovi termini per la presentazione della domanda di divorzio, si ribadiscono le decorrenze ivi enunciate come riportate sull'allegato n. 2 della presente linea guida, puntualizzando che il mancato rispetto del termine produrrà il rigetto dell'accordo di convenzione assistita.

Con riferimento ai termini di presentazione ogni eventuale **modifica di data** (ovvero per qualsiasi altra **integrazione, correzione ed aggiunta**) non approvata e sottoscritta, espressamente, dalle parti (a margine od in calce all'atto medesimo) comporterà il rigetto dell'accordo.

---

<sup>1</sup> - Tale termine è da ritenersi **perentorio** e valido sia per le negoziazioni '**genitoriali**' che per quelle '**coniugali**', in ragione degli effetti che la legge (cfr. **art. 12, 4° co. L. 162/14**) fa derivare dalla data 'certificata' dell'accordo.



## ➤ In ordine alla Documentazione ed alla Competenza

A corredo dell'**accordo** raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita dovranno essere prodotti, in carta semplice, i **documenti** indicati nell'*allegato 1* (dove sono riportati, altresì, i criteri per la *individuazione della competenza territoriale dell'Ufficio di Procura*); lo stesso, **redatto in originale**<sup>2</sup> dovrà essere consegnato - da almeno uno degli avvocati che lo ha sottoscritto (o da un suo delegato) al Funzionario Giudiziario preposto alla Segreteria Generale di questo Ufficio (stanza n.7, piano -1), *dottor Emilio Borgese*, ed in sua assenza o impedimento al Cancelliere, *dottor Lorenzo Guccione*.

In caso di ulteriore indisponibilità, l'atto con la documentazione descritta, potrà essere depositato nella Segreteria degli Affari Civili e della Volontaria Giurisdizione (stanza n. 18, piano - 1) all'Assistente Giudiziario, *dottor Giovanni Cassibba*.

**L'accordo**, inoltre, dovrà essere corredato da una scheda di sintesi (come da *allegato n. 3*) ed un **duplicato informatico** del medesimo, dovrà essere **inoltrato** - contestualmente al deposito cartaceo ed a mezzo posta elettronica certificata - al seguente indirizzo PEC: [civile.procura.ragusa@giustiziacert.it](mailto:civile.procura.ragusa@giustiziacert.it)

## ➤ RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL P.M.

In relazione alla fattispecie rappresentata nell'accordo in riferimento (convenzione di negoziazione assistita *senza figli minori, con figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti*; ossia con *figli minori; maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero, economicamente non autosufficienti*) il **Pubblico Ministero** (di turno per la trattazione degli atti civili) provvederà a rilasciare il **nulla osta** o ad **autorizzare l'accordo** prefato, *entro i cinque giorni lavorativi al turno medesimo* successivi alla presentazione della convenzione, salvo imprevisti.

Si precisa che i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, decorreranno dalla data di comunicazione (via PEC) dell'avviso di emissione del provvedimento del P.M. (cfr. punto 3, Circolare n.6/15 Ministero dell'Interno) e l'adempimento relativo potrà essere posto a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, purché sia esplicitato nell'accordo stesso (cfr. penultimo comma del punto 3, Circolare n.6/15 Ministero dell'Interno).

Con riguardo alle *disposizioni Ministeriali*<sup>3</sup> circa le modalità di **consegna del provvedimento** reso dal *Procuratore della Repubblica*, si rappresenta che **lo stesso**, unitamente all'**accordo originale** (allegati compresi), **verrà consegnato** all'avvocato che ha presentato la convenzione (opportunamente delegato dal collega cofirmatario, anche in seno all'accordo medesimo) ovvero, congiuntamente agli avvocati sottoscrittori l'accordo, per gli ulteriori adempimenti<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> - **L'atto originale e gli allegati verranno restituiti alla parte, contestualmente, al provvedimento reso dal PM.**

<sup>3</sup> - **Circolare del Ministero della Giustizia**, m\_dg.DAG del 29 Luglio 2015, prot. n. 0111198.U.

<sup>4</sup> - Trasmissione all'ufficio dello Stato Civile della **copia dell'accordo** (autentica dall'avvocato delegato) e dell'**originale** del provvedimento reso dal *Procuratore della Repubblica* (che, pertanto, resterà nella disponibilità dell'ufficio comunale).

➤ **CONTRIBUTO UNIFICATO, DIRITTI DI COPIA, PERIODO FERIALE**

Con l'emanazione della *Circolare del Ministero della Giustizia* del 29 Luglio 2015, la Direzione Generale della Giustizia Civile, avuto riguardo all'attività di controllo e verifica esercitata dal Procuratore della Repubblica (che ha carattere di natura amministrativa), ha escluso la debenza del **contributo unificato** e di qualsiasi altro diritto che, pertanto **non saranno dovuti**.

Con riferimento, infine, alla sospensione feriale dei termini della procedura stabilita per le convenzioni di negoziazione assistita, stante la natura non giurisdizionale dell'atto, **non è applicabile la sospensione dei termini processuali** di cui all'art. 1 della legge 7 Ottobre 1969, 742 e succ. modif.

Ragusa, 31-05-2016

Al Procuratore della Repubblica  
Carmela Petralia



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di R A G U S A  
*Convenzione di negoziazione assistita*  
*Legge 10 Novembre 2014 n. 162*

**SEPARAZIONI**

Documentazione richiesta<sup>1</sup>:

- ✓ Estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- ✓ Stato di famiglia;
- ✓ Certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- ✓ Copia documento di identità e Codice fiscale dei coniugi.

Competenza territoriale:

- la Procura della Repubblica ove i coniugi hanno avuto l'ultima residenza (*art. 706, co. 1 e 2 c.p.c.*)

**DIVORZI**

Documentazione richiesta:

- ✓ Atto integrale di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- ✓ Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- ✓ Certificato di residenza di entrambe le parti;

---

<sup>1</sup> - Art. 41 (L) Validità dei certificati:

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.



- ✓ Copia documento di identità e Codice fiscale dei coniugi;
- ✓ Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
  - o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
  - e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
  - o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 legge 162/14);
  - o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 legge 162/14).

Competenza territoriale:

- la Procura della Repubblica in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza (art. 4 legge 898/70 e succ. modif.)

## MODIFICHE

Documentazione richiesta:

- ✓ Stato di famiglia e residenza dei coniugi;
- ✓ Copia documento di identità e Codice fiscale dei coniugi;
- ❖ In caso di **modifiche della separazione:**
  - I. copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata;
  - II. o copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato
  - III. o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014)
  - IV. o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 Legge 162/14)
- ❖ In caso di **modifiche del divorzio:**
  - I. Copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato;
  - II. o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 della Legge 162/14)
  - III. o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 Legge 162/14)

Competenza territoriale:

- ✓ la Procura della Repubblica del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione.



## **NOTE DI PRECISAZIONE**

*Per le separazioni, i divorzi e le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:*

- ❖ *figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave,  
dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune, ovvero - in ultima ipotesi - dichiarazione resa ex art. 46 DPR 445/00) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni<sup>2</sup>;*
- ❖ *figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave,  
dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.*
- ❖ *figli maggiorenni autosufficienti (anche non inseriti nel certificato di Stato di famiglia),  
dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/00 (in cui si assume l'autonomia economica<sup>3</sup>).*

***Si precisa che si può far ricorso all'autocertificazione di cui al D.P.R. 445/00 in tutti quei casi e contingenze in cui non è possibile produrre certificazioni inerenti particolari situazioni o informazioni (fatte salve le avvertenze di cui all'art. 76 D.P.R. 445/00<sup>4</sup>)***

---

<sup>2</sup> - cfr. penultimo comma dell'art. 706 c.p.c.; comma 9 dell'art. 5 legge 898/70 e succ. modif.; ed in conformità alla prassi giudiziaria.

<sup>3</sup> - la documentazione non sarà necessaria nella ipotesi che i figli maggiorenni risultino coniugati e con nucleo familiare autonomo.

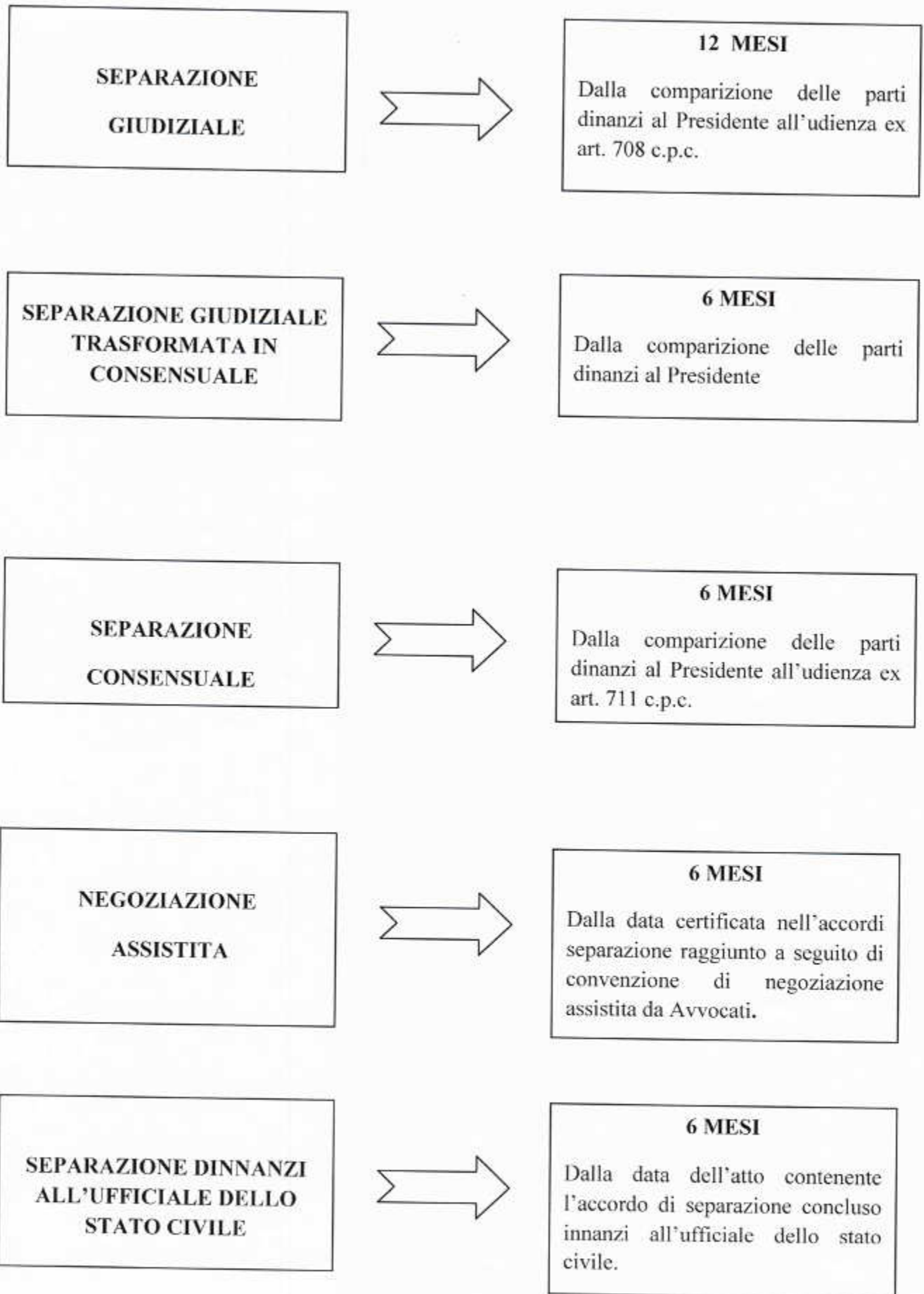
<sup>4</sup> Art. 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.







# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Ragusa

## **Scheda di sintesi dell'Accordo raggiunto a seguito di Convenzione di negoziazione assistita**

(Decreto legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella Legge 10 Novembre 2014 n. 162, art. 6)

N. RGNA \_\_\_\_\_ / anno \_\_\_\_\_

### PARTE:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

con l'Avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_

PEC. (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

### PARTE:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

con l'Avvocato \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_

PEC. (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_ Firma del depositante \_\_\_\_\_

### **per la soluzione consensuale di:**

- ☐ separazione
- ☐ divorzio:
  - ☐ cessazione degli effetti civili del matrimonio
  - ☐ scioglimento del matrimonio
- ☐ Con figli:
  - ☐ minorenni, maggiorenni incapaci
  - ☐ maggiorenni economicamente non autosufficienti
  - ☐ maggiorenni portatori di handicap
- ☐ Senza figli:
  - ☐ minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap
- ☐ Con patti di trasferimento patrimoniale
- ☐ Senza patti di trasferimento patrimoniale

### ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Accordo presentato in data \_\_\_\_\_ dall'Avvocato \_\_\_\_\_